



**VERBALE DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
DEL GIORNO 21 NOVEMBRE 2022**

Il 21 novembre 2022 alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Macerata, come da convocazione prot. n. 0120107 del 17/11/2022 Titolo II Classe 5, nominato con D.R. n. 178 del 17 maggio 2021 e successive modificazioni.

All'inizio della seduta l'organo risulta composto come segue:

	Studenti eletti nel Senato accademico	Presenze
1	Basile Leonardo	P
2	Smargiassi Benedetta	P
3		
	Studenti eletti nel Consiglio di amministrazione	
4		
5	Musto Matteo	P
	Studenti eletti nel Consiglio degli studenti	
6	Bonaduce Francesca	P
7	Benfatto Giulia	P
8	Pieroni Chiara	A
9	Di Nello Lorenzo	P
10	Barone Maria Grazia	A
11	Di Guglielmo Valentino	P
12	Gagliardi Martina	P
13	Senigagliesi Gianluca	A
14		
15	Bertoni Davide	P



16	Hussein Valentina	P
17	Sammassimo Jacopo	P
18	Franchi Sara	A
19	Lorenzini Tommaso	P
20	Gentili Maria Delfina	A

La consigliera Gagliardi Martina segue la seduta del CDS collegata a distanza.
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni;
3. Calendarizzazione sedute del consiglio;
4. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente.

Viene chiesta una modifica al precedente verbale in merito al punto 4.

La dichiarazione: "e la possibilità di incombere in alterazioni dei voti con questa doppia modalità." Erroneamente attribuita alla consigliera Bonaduce Francesca appartiene altresì alla consigliera Gentili Maria Delfina.

Viene effettuata la modifica.

Il verbale viene successivamente approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni.

Non ci sono comunicazioni.

3. Calendarizzazione sedute del consiglio;

Si calendarizzano due sedute del CDS:

Una a dicembre in presenza, una a gennaio a distanza, le sedute si terranno in una delle seguenti date:

Dicembre: 5/6/7 ore 14.15

Gennaio: 9-13 orario da definire.



4. Varie ed eventuali.

4.1. Viene richiesto al CDS un parere sulle modifiche al Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Macerata.

Il CDS propone i seguenti emendamenti:

Art.13 comma 1

Officina Universitaria chiede che, in fase di ricezione del parere del CDS sulla modifica del seguente regolamento, gli uffici preposti emettano una nota di garanzia del coinvolgimento del CDS per le successive modifiche regolamentari a salvaguardia del comma in oggetto.

Obiettivo Studenti sottoscrive la dichiarazione di Officina Universitaria.

SUM sottoscrive la dichiarazione di Officina Universitaria.

Art.4 Comma 2

Officina Universitaria chiede, in riferimento all'articolo 4 comma 2, chiarimenti in merito all'eventuale coinvolgimento del CDA in fase di adozione di determinate inerenti all'oggetto di regolamento, pur passando la competenza esclusiva al direttore generale.

Obiettivo Studenti chiede che venga garantita la ricezione di un parere da parte del CDA in forza della presenza dei rappresentanti degli studenti in seno a questo organo.

SUM sottoscrive la dichiarazione di Officina Universitaria e di Obiettivo Studenti.

Art.10 comma 2

Officina Universitaria chiede che vengano previste eccezioni nell'ordine di seconda chiamata dei rinunciatari in funzione di specifiche necessità legate alla carriera dei singoli studenti (es. prima rinuncia dovuta alla proposta di adesione di un progetto che includa un periodo di tempo in cui lo studente per conseguimento titolo non è più regolarmente iscritto all'ateneo)

Obiettivo Studenti sottoscrive la dichiarazione di Officina Universitaria.

SUM sottoscrive la dichiarazione di Officina Universitaria.



Viene messa in approvazione la proposta ricevuta per il parere:

Approvazione condizionata di tutti i presenti.

4.2. Viene istituita la "consulta sugli spazi", tale consulta sarà composta dai coordinatori delle liste presenti in CDS.

4.3. La mozione di Obiettivo Studenti viene rimandata ad una prossima seduta.

Alle ore 15:06 il Presidente Lorenzo Di Nello scioglie la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Valentino Di Guglielmo

Il Presidente
Lorenzo Di Nello



l'umanesimo che innova

AREA
AFFARI GENERALI

Tit. I Cl. 3 Fasc. 1/2013 All. 1

Macerata

Al Consiglio degli Studenti d'Ateneo
c/o ufficio.segreteriaorgani@unimc.it

Oggetto: Modifiche al Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Macerata (d.r. n. 119 del 11 febbraio 2013) – richiesta parere

A distanza di oltre 9 anni dall'entrata in vigore del Regolamento in oggetto, si rendono necessarie alcune modifiche quali risultanti dalla tabella sinottica allegata alla presente.

Si chiede, pertanto, al Consiglio in indirizzo di esprimere nella prima seduta utile il proprio parere in merito alle modifiche in parola.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Area Affari generali
Dott. Adriano Morelli

Firmato digitalmente da: Adriano Morelli
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA/00177050432
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 17/11/2022 10:52:48

Allegati:

- 1) *Tabella sinottica di raffronto tra il vigente testo del Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Macerata (d.r. n. 119 del 11 febbraio 2013) e il testo che si propone in modifica.*

Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti (D.R. n. 119 del 11.2.2013) Testo vigente	Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti Modifica
Art.1 - Principi generali	Art.1- Principi generali
1. L'Università degli studi di Macerata, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, disciplina forme di collaborazione dei propri studenti ad attività connesse ai servizi istituzionali.	1. L'Università degli studi di Macerata, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, disciplina forme di collaborazione dei propri studenti ad attività connesse ai servizi istituzionali.
2. Dalle attività di cui al comma 1 sono escluse le attività inerenti la docenza, lo svolgimento degli esami e l'assunzione di responsabilità amministrative.	2. Dalle attività di cui al comma 1 sono escluse le attività inerenti la docenza, lo svolgimento degli esami e l'assunzione di responsabilità amministrative.
Art. 2 - Oggetto	Art. 2 - Oggetto
1. Le attività oggetto del presente regolamento si espletano mediante forme di collaborazione globale alle attività istituzionali di tutte le strutture componenti l'articolazione organizzativa interna dell'Università; esse sono svolte sotto la direzione e il coordinamento dei responsabili delle singole strutture.	1. Le attività oggetto del presente regolamento si espletano mediante forme di collaborazione globale alle attività istituzionali di tutte le strutture componenti l'articolazione organizzativa interna dell'Università; esse sono svolte sotto la direzione e il coordinamento dei responsabili delle singole strutture.
2. Le prestazioni rese dagli studenti possono consistere anche in attività di sostegno a studenti diversamente abili.	2. Le prestazioni rese dagli studenti possono consistere anche in attività di sostegno a studenti diversamente abili.
Art. 3 - Modalità di finanziamento	Art. 3 - Modalità di finanziamento
1. Ogni anno il Consiglio di amministrazione dell'Università delibera l'ammontare del fondo da destinare alle attività di collaborazione degli studenti sulla base della disponibilità di bilancio; il Direttore generale, a seguito di motivate proposte formulate dai responsabili di struttura, determina il numero degli studenti da assegnare alle attività di collaborazione e le strutture presso cui tali attività saranno svolte.	1. Ogni anno il Consiglio di amministrazione dell'Università delibera l'ammontare del fondo da destinare alle attività di collaborazione degli studenti sulla base della disponibilità di bilancio; il Direttore generale, a seguito di motivate proposte formulate dai responsabili di struttura, determina il numero degli studenti da assegnare alle attività di collaborazione e le strutture presso cui tali attività saranno svolte.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante lo svolgimento della collaborazione.	2. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante lo svolgimento della collaborazione.
Art. 4 - Attività e corrispettivo	Art. 4 - Attività e corrispettivo
1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il monte ore della collaborazione, che comunque non può superare il limite individuale di 150 ore per ciascun anno accademico.	1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il monte ore della collaborazione, che comunque non può superare il limite individuale di 200 ore per ciascun anno accademico.
2. L'attività prestata dallo studente nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente regolamento prevede la corresponsione di un corrispettivo orario, il cui importo viene determinato dal Consiglio di amministrazione e non può in ogni caso superare il limite massimo di € 3.500,00 annui.	2. L'attività prestata dallo studente nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente regolamento prevede la corresponsione di un corrispettivo il cui importo orario è determinato con decreto del Direttore generale e non può in ogni caso superare il limite massimo di € 3.500,00 annui.

3. Il corrispettivo dovuto allo studente viene liquidato in un'unica soluzione al termine della collaborazione ed è esente da imposta.	3. Il corrispettivo dovuto allo studente viene liquidato in un'unica soluzione al termine della collaborazione ed è esente da imposta.
4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.	4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.
Art. 5 - Procedure di selezione	Art. 5 - Procedure di selezione
1. L'individuazione degli studenti chiamati a svolgere le attività di collaborazione oggetto del presente regolamento avviene mediante specifica procedura selettiva, disciplinata con bando emanato con decreto del Direttore generale e reso pubblico nell'albo on-line dell'Università.	1. L'individuazione degli studenti chiamati a svolgere le attività di collaborazione oggetto del presente regolamento avviene mediante specifica procedura selettiva, disciplinata con bando emanato con decreto del Direttore generale e reso pubblico nell'albo on-line dell'Università.
2. Possono partecipare alle procedure di selezione gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo e fino al primo anno fuori corso incluso dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, nonché al primo e fino al primo fuori corso incluso di corsi di laurea magistrale biennale.	2. Possono partecipare alle procedure di selezione gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo e fino al primo anno fuori corso incluso dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, nonché al primo e fino al primo fuori corso incluso di corsi di laurea magistrale biennale.
3. Gli studenti provenienti da altri atenei potranno partecipare alla selezione a partire dal secondo anno di iscrizione presso l'Università degli studi di Macerata.	3. Gli studenti provenienti da altri atenei potranno partecipare alla selezione a partire dal secondo anno di iscrizione presso l'Università degli studi di Macerata.
4. Per partecipare alla selezione è necessario aver perfezionato la propria iscrizione entro la data di scadenza del bando.	4. Per partecipare alla selezione è necessario aver perfezionato la propria iscrizione entro la data di scadenza del bando.
5. Non possono presentare domanda di partecipazione gli studenti:	5. Non possono presentare domanda di partecipazione gli studenti:
a) che abbiano precedentemente conseguito un titolo di grado equivalente a quello rilasciato al termine del corso al quale risultino regolarmente iscritti;	a) che abbiano precedentemente conseguito un titolo di grado equivalente a quello rilasciato al termine del corso al quale risultino regolarmente iscritti;
b) che risultino iscritti part-time;	b) che risultino iscritti part-time;
c) che siano incorsi in provvedimenti disciplinari;	c) che siano incorsi in provvedimenti disciplinari;
d) che risultino essere stati selezionati a partecipare a progetti finanziati dall'Unione Europea (ERASMUS) nello stesso anno accademico per il quale è indetta la procedura di selezione;	d) che risultino essere stati selezionati a partecipare a progetti finanziati dall'Unione Europea (ERASMUS) nello stesso anno accademico per il quale è indetta la procedura di selezione;
e) che risultino assegnatari di borse di studio conferite dall'ERSU, dall'Università e da enti e istituzioni convenzionate nello stesso anno accademico per il quale è indetta la procedura di selezione.	e) che risultino assegnatari di borse di studio conferite dall'ERSU, dall'Università e da enti e istituzioni convenzionate nello stesso anno accademico per il quale è indetta la procedura di selezione.
Art. 6 - Graduatorie	Art. 6 - Graduatorie
1. A seguito delle procedure di selezione sono predisposte distinte graduatorie ad uso di ciascun dipartimento e dell'amministrazione centrale.	1. A seguito delle procedure di selezione sono predisposte distinte graduatorie ad uso di ciascun dipartimento e dell'amministrazione centrale.
2. Le graduatorie sono redatte tenendo conto del numero di CFU acquisiti dallo studente congiuntamente alla sua media di voto ottenuta nell'anno accademico precedente (1 novembre – 31 ottobre) a quello di partecipazione alla selezione.	2. Le graduatorie sono redatte tenendo conto del numero di CFU acquisiti dallo studente congiuntamente alla sua media di voto ottenuta nell'anno accademico precedente (1 novembre – 31 ottobre) a quello di partecipazione alla selezione.

3. Nel caso di parità di merito, la precedenza è accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate come risultanti dalle dichiarazioni ISEE/ISEEU da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione. Qualora lo studente non presenti la dichiarazione ISEE/ISEEU e non l'abbia presentata neanche nella fase di domanda di assegnazione alla fascia di contribuzione personalizzata in base alle proprie condizioni economiche, lo stesso è inserito nella fascia ISEE massima stabilita dal Consiglio di amministrazione.	3. Nel caso di parità di merito, la precedenza è accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate come risultanti dalle dichiarazioni ISEEU da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione. Qualora lo studente non presenti la dichiarazione ISEEU e non l'abbia presentata neanche nella fase di domanda di assegnazione alla fascia di contribuzione personalizzata in base alle proprie condizioni economiche, lo stesso è inserito nella fascia ISEEU massima così come stabilita dalla tabella n. 2 allegata al Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato ss.mm.ii.
Art. 7 - Regole di utilizzo delle graduatorie	Art. 7 - Regole di utilizzo delle graduatorie
1. Per garantire il funzionamento dei servizi presso le sedi delle strutture didattico-scientifiche si attinge alla graduatoria di pertinenza sino ad esaurimento dei posti disponibili assegnati.	1. Per garantire il funzionamento dei servizi presso le sedi delle strutture didattico-scientifiche si attinge alla graduatoria di pertinenza sino ad esaurimento dei posti disponibili assegnati.
2. Per lo svolgimento di attività di servizi presso le strutture generali dell'Ateneo si attinge dalla graduatoria unica di Ateneo, con esclusione degli studenti già chiamati dalle diverse strutture didattico-scientifiche e sino ad esaurimento dei posti assegnati alle diverse strutture.	2. Per lo svolgimento di attività di servizi presso le strutture generali dell'Ateneo si attinge dalla graduatoria unica di Ateneo, con esclusione degli studenti già chiamati dalle diverse strutture didattico-scientifiche e sino ad esaurimento dei posti assegnati alle diverse strutture.
3. In caso di esaurimento delle diverse graduatorie delle strutture didattico-scientifiche è possibile attingere alla graduatoria generale di Ateneo. Nel caso di esaurimento anche della graduatoria generale di Ateneo, e perdurando la necessità di avviare attività di collaborazione part-time in una qualsiasi struttura dell'Ateneo, la priorità è assicurata a coloro che, per qualunque motivo, non abbiano dato inizio alla prestazione.	3. In caso di esaurimento delle diverse graduatorie delle strutture didattico-scientifiche è possibile attingere alla graduatoria generale di Ateneo. Nel caso di esaurimento anche della graduatoria generale di Ateneo, e perdurando la necessità di avviare attività di collaborazione part-time in una qualsiasi struttura dell'Ateneo, la priorità è assicurata a coloro che, per qualunque motivo, non abbiano dato inizio alla prestazione.
Art. 8 - Servizi agli studenti con disabilità	Art. 8 - Servizi agli studenti con disabilità
1. La prestazione di attività di sostegno a studenti diversamente abili è prioritariamente svolta dagli studenti che hanno dichiarato, nella domanda di partecipazione al bando, la loro preferenza per tale servizio, nell'ordine previsto dalla graduatoria generale.	1. La prestazione di attività di sostegno a studenti diversamente abili è prioritariamente svolta dagli studenti che hanno dichiarato, nella domanda di partecipazione al bando, la loro preferenza per tale servizio, nell'ordine previsto dalla graduatoria generale.
2. Lo studente diversamente abile, a cui sia stato assegnato nell'anno accademico precedente uno studente part-time, può, con istanza formale, richiedere l'assegnazione dello stesso studente anche per l'anno successivo, sempre che lo stesso sia presente nella graduatoria di merito relativa e fermo restando l'ordine generale di attingimento alla medesima.	2. Lo studente diversamente abile, a cui sia stato assegnato nell'anno accademico precedente uno studente part-time, può, con istanza formale, richiedere l'assegnazione dello stesso studente anche per l'anno successivo, sempre che lo stesso sia presente nella graduatoria di merito relativa e fermo restando l'ordine generale di attingimento alla medesima.
Art. 9 - Servizi diversi dal part-time	Art. 9 - Servizi diversi dal part-time
1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel bando di selezione, tutte le	1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel bando di selezione, tutte le

strutture universitarie che necessitino di ulteriori assegnazioni di studenti part-time oltre a quelle garantite dal Direttore generale possono attingere alle graduatorie vigenti, facendo gravare le relative spese su fondi propri.	strutture universitarie che necessitino di ulteriori assegnazioni di studenti part-time oltre a quelle garantite dal Direttore generale possono attingere alle graduatorie vigenti, facendo gravare le relative spese su fondi propri.
Art. 10 - Chiamate e decadenza	Art. 10 - Chiamate e decadenza
1. Lo studente utilmente collocato nelle graduatorie, che non possa dare inizio all'attività per comprovati motivi di salute, avrà la priorità, nell'eventuale riattingimento dalle graduatorie, rispetto agli studenti collocati nelle stesse in ordine successivo al suo.	1. Gli studenti risultati idonei verranno chiamati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
2. In ogni caso lo studente ha diritto ad essere chiamato per almeno due volte ed ha la possibilità di rinunciare alla prima delle due chiamate.	2. In caso di rinuncia si procede con lo scorrimento delle graduatorie.
3. Lo studente decade dalla posizione acquisita in graduatoria nei seguenti casi:	3. In caso di esaurimento delle graduatorie si procedere alla chiamata dei rinunciatari nel rispetto delle graduatorie stesse.
a) rinuncia all'incarico relativo alla seconda chiamata;	
b) mancato inizio dell'attività part-time non giustificato da comprovati motivi di salute o da altri gravi motivi che impediscano di iniziare l'attività stessa.	
4. Non possono essere considerati gravi motivi, ai fini di cui sopra, quelli riconducibili all'attività di studio.	
Art. 11 - Interruzione del servizio	Art. 11 - Interruzione del servizio
1. In caso di interruzione dell'attività per comprovati motivi di salute, lo studente potrà essere ammesso a recuperare in tutto o in parte il monte ore non prestato, ferma restando l'attualità dell'esigenza della struttura.	1. In caso di interruzione dell'attività per comprovati motivi di salute, lo studente potrà essere ammesso a recuperare in tutto o in parte il monte ore non prestato, ferma restando l'attualità dell'esigenza della struttura.
2. L'interruzione dell'attività per un periodo pari a cinque giorni lavorativi, senza alcun giustificato motivo, dà luogo alla decadenza dalla collaborazione. È invece garantita la possibilità per lo studente di assentarsi, previa informazione al responsabile della struttura, per lo svolgimento degli esami di profitto o per la presenza alle riunioni degli organi accademici cui partecipi in qualità di rappresentante degli studenti.	2. L'interruzione dell'attività per un periodo pari a cinque giorni lavorativi, senza alcun giustificato motivo, dà luogo alla decadenza dalla collaborazione. È invece garantita la possibilità per lo studente di assentarsi, previa informazione al responsabile della struttura, per lo svolgimento degli esami di profitto o per la presenza alle riunioni degli organi accademici cui partecipi in qualità di rappresentante degli studenti.
Art. 12 Responsabilità	Art. 12 Responsabilità
1. Lo studente responsabile di fatti o comportamenti, che abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità della struttura alla quale risulti assegnato per lo svolgimento dell'attività part-time, non potrà ripresentare la domanda di partecipazione alla selezione per l'anno successivo e sarà chiamato a rispondere dei danni materiali eventualmente arrecati all'Ateneo.	1. Lo studente responsabile di fatti o comportamenti, che abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità della struttura alla quale risulti assegnato per lo svolgimento dell'attività part-time, non potrà ripresentare la domanda di partecipazione alla selezione per l'anno successivo e sarà chiamato a rispondere dei danni materiali eventualmente arrecati all'Ateneo.

Resta ferma la possibilità per l'Ateneo di recedere dal rapporto di collaborazione.	Resta ferma la possibilità per l'Ateneo di recedere dal rapporto di collaborazione.
2. Al termine della prestazione il responsabile della struttura valuta l'attività svolta dallo studente; nel caso di valutazione negativa allo studente è preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione alla selezione per l'anno successivo. Lo studente che voglia opporsi al giudizio riferitogli può ricorrere al Direttore generale, con l'assistenza del Presidente del Consiglio degli studenti.	2. Al termine della prestazione il responsabile della struttura valuta l'attività svolta dallo studente; nel caso di valutazione negativa allo studente è preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione alla selezione per l'anno successivo. Lo studente che voglia opporsi al giudizio riferitogli può ricorrere al Direttore generale, con l'assistenza del Presidente del Consiglio degli studenti.
Art. 13 - Disposizioni finali	Art. 13 - Disposizioni finali
1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti.	1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto rettorale di emanazione dello stesso ed è pubblicato nel sito web dell'Università.	2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto rettorale di emanazione dello stesso ed è pubblicato nel sito web dell'Università.

